

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA**

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2013, N. 14

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie)

Art. 1

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2002

1. All'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione del comma 2";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per la validità del referendum sulle leggi statutarie non è richiesto un quorum di partecipazione degli elettori."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).